

I) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16 ¹⁾ – Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica

1)Pubblicata nel B.U. del 24 maggio 1988, n. 23.

Art. 1 (Assistenza indiretta)

(1) Quando l'assistenza curativa odontoiatrica in forma diretta o mediante medici specialisti convenzionati non sia sufficiente a soddisfare le richieste, la Giunta provinciale su motivata richiesta delle unità sanitarie locali, autorizza l'erogazione delle prestazioni curative in odontoiatria in forma indiretta da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 34 della [legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7](#).

(2) La Giunta provinciale può stabilire per determinate categorie di persone un ulteriore importo da rimborsare. ²⁾



Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608 - Approvazione dei criteri per l'assistenza curativa odontoiatrica indiretta di cui all'articolo 1 comma 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e all'articolo 34 comma 2 della legge provinciale n. 7 del 5 marzo 2001

2)L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 55 della [L.P. 15 novembre 2002, n. 14](#).

Art. 2 (Assistenza indiretta protesica)

(1)Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale, il cui reddito familiare annuo è inferiore al limite massimo fissato dalla Giunta provinciale, hanno diritto ad un rimborso delle spese per prestazioni protesiche dentarie e, limitatamente alle persone di età inferiore a 18 anni, per apparecchi per ortodonzia. Per la determinazione del reddito familiare si applicano i criteri approvati dalla Giunta provinciale. ³⁾

(2)La Giunta provinciale stabilisce la misura del concorso della Provincia nella spesa sostenuta e documentata da parte dell'assistito per singole prestazioni e può anche prevedere che la stessa venga commisurata a diversi scaglioni di reddito entro il limite massimo di cui al comma 1. ³⁾

(3) Le unità sanitarie locali effettuano controlli sistematici sulle prestazioni oggetto del rimborso.

(4) Per quanto non disciplinato dal presente articolo valgono le disposizioni generali sull'assistenza specialistica indiretta. ⁴⁾



Delibera 21 gennaio 2013, n. 103 - Approvazione del Regolamento relativo all'assistenza indiretta protesica di cui all'articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche e revoca della delibera provinciale n. 766 del 9 maggio 2011

3)I commi 1 e 2 dell'art. 2 sono stati così sostituiti dall'art. 19, comma 1, della [L.P. 22 dicembre 2009, n. 11](#).

4)L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 55 della [L.P. 15 novembre 2002, n. 14](#).